IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

REGOLAMENTO IVASS N. 59 DEL 22 SETTEMBRE 2026

CONCERNENTE IL MODELLO DI RELAZIONE IN TEMA DI REPRESSIONE DELLE FRODI NEL RAMO RC AUTO, DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO IN LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27.

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 22 settembre 2026

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 2/2026 recante lo schema di regolamento concernente il modello di relazione in tema di repressione delle frodi nel ramo rc auto, di cui all'articolo 30 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di:

- ANIA – Associazione nazionale fra le Imprese Assicuratrici
- UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.
- AIBA – Associazione Italiana Brokers di Assicurazione e Riassicurazione
- DLA Piper Italia Società tra avvocati S.r.l. – Avv.ti Chiara Cimarelli e Francesca Santovito

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS.

Sono, inoltre, pervenuti commenti per i quali è stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.
I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul documento n. 2/2026 viene pubblicato il testo del Regolamento IVASS n. 59/2026

IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 2/2026
Esiti della pubblica consultazione - Risoluzioni sui singoli articoli commentati
ADOZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N.

Legenda
Nella prima colonna è indicato il numero del commento.
Nella seconda colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.
Nella terza colonna è indicato l'articolo cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.
Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.
Nella quinta colonna è indicata la lettera del comma dell'articolo cui si riferiscono l'osservazione e la proposta di modifica.
Nella sesta colonna sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.
Nella settima colonna è indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.
Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

	Commentatore	***Osservazioni generali***	***Osservazioni e proposte***	***Risoluzione IVASS***
1.	*ANIA - Associazione nazionale fra le Imprese Assicuratrici*	*Osservazioni generali*	*In premessa, si esprime l'apprezzamento dell'Associazione per l'iniziativa dell'Istituto, che consente di formulare osservazioni e proposte del settore in relazione alle formulazioni di predisposizione dello schema di regolamento in tema di repressioni delle frodi di cui all'art 30, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito in legge 24 marzo 2012 n.27. Si ritiene che le previsioni prospettate dall'Istituto possano essere perfezionate grazie al recepimento dei contributi formulati nel presente documento, elaborati costruttivamente per una migliore definizione degli adempimenti da assolvere con riferimento alla tematica del contrasto alle frodi. Il documento oggetto di consultazione prevede una revisione del vigente quadro*	*Si ringrazia per gli apprezzamenti espressi e i contributi forniti.*

			regolamentare, con l'introduzione di un aggiornato modello di relazione antifrode, anche in considerazione delle evoluzioni tecnologiche e delle nuove esigenze informative del settore, tra cui l'impiego della piattaforma INFOSTAT e l'acquisizione di ulteriori informazioni su fenomeni fraudolenti emergenti. *Al fine di assicurare un contributo unitario e rappresentativo, ANIA ha curato la raccolta e la sistematizzazione delle osservazioni pervenute dalle imprese associate, pervenendo alla predisposizione del presente documento condiviso. In tale contesto, si evidenzia che la EBDS adotta le medesime categorie concettuali previste dalla rilevazione antifrode (quali, a titolo esemplificativo, i sinistri esposti a rischio di frode, quelli oggetto di approfondimento, ecc.), prevedendo peraltro meccanismi di alimentazione periodica e transizioni dinamiche tra le diverse categorie. Tale impostazione operativa è, per sua natura, suscettibile di determinare scostamenti rispetto a una rappresentazione "statica" dei dati, quale quella risultante dalle informazioni trasmesse dalle imprese con cadenza annuale.* *Ne consegue che eventuali differenze tra i dati presenti nella EBDS e quelli comunicati dalle imprese non dovrebbero essere interpretate come incongruenze.*	

			Alla luce di ciò, si ritiene opportuno richiamare tale aspetto all'attenzione dell'Istituto, al fine di evitare che simili scostamenti possano dar luogo a interpretazioni non corrette dei dati trasmessi e, conseguentemente, all'attivazione di richieste di chiarimento non necessarie nei confronti delle imprese. *Le osservazioni qui riportate intendono fornire un contributo costruttivo nell'ottica di assicurare l'efficacia delle misure di contrasto alle frodi, favorendo al contempo la sostenibilità operativa degli adempimenti richiesti alle imprese e la coerenza con i processi e i sistemi già in uso presso il mercato.*	*L'Istituto è consapevole della differente prospettiva di rilevazione dei dati contenuti nella Relazione Antifrode ("statica") e quelli presenti in EBDS ("dinamica", aggiornati invece nel continuo) e del conseguente impatto, di cui si terrà opportunamente conto in occasione delle analisi di vigilanza.*

2.	*UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.*	*Osservazioni generali*	*Unipol esprime il proprio apprezzamento per l'iniziativa sull'aggiornamento della modalità di compilazione ed invio della Relazione annuale in tema di repressione delle frodi nel ramo r.c. auto di cui al Regolamento ISVAP n. 44/2012 (di seguito Relazione antifrode), concordando sull'importanza di evidenziare all'interno della Relazione informazioni relative a nuovi fenomeni fraudolenti che si sono imposti all'attenzione del mercato negli ultimi anni, con particolare riguardo a quelli relativi al furto d'identità, all'intestazione fittizia di autoveicoli e ai sinistri oggetto di disconoscimento.* *Unipol riconosce inoltre l'importanza di un adeguamento tecnologico quanto alle modalità di trasmissione, ricezione, convalida e registrazione dei dati contenuti nella Relazione antifrode tramite l'utilizzo della piattaforma INFOSTAT.*	*Si ringrazia per gli apprezzamenti espressi e i contributi forniti.*

			In un'ottica di collaborazione, propone una serie di osservazioni e richieste di chiarimento relative all'articolato posto in consultazione, che si espongono nella tabella che segue. Tanto premesso, l'occasione è utile anche per condividere in via preliminare alcune riflessioni di carattere generale in merito al rapporto intercorrente tra i flussi informativi veicolati tramite la Relazione antifrode e quelli veicolati attraverso la recente Banca Dati Sinistri (Evoluzione Banca Dati Sinistri - EBDS). *Si rileva un disallineamento tra rilevazione statica (Relazione antifrode) e dinamica (EBDS) dei medesimi dati. Il framework delineato dal Regolamento n. 44/2012 (oggetto di aggiornamento ad opera della consultazione in esame) si fonda su una metodologia di rilevazione di tipo "statico" che cioè fotografa la situazione relativa alla gestione dei sinistri a rischio frode da parte della compagnia alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio.* *Tale approccio è però divergente rispetto alla logica sottesa alla recente Banca Dati Sinistri (EBDS), operativa dal 12 settembre 2022, che adotta le medesime categorie concettuali relative alla rendicontazione dei sinistri a rischio frode (e cioè sinistri esposti a rischio frode, approfonditi, senza seguito, oggetto di denuncia) trattandole però in modo dinamico e continuo. In particolare, si osserva che i due strumenti, pur facendo riferimento a categorie concettuali*	*L'Istituto è consapevole della differente prospettiva di rilevazione dei dati contenuti nella Relazione Antifrode ("statica") e quelli presenti in EBDS ("dinamica", aggiornati invece nel continuo) e del conseguente impatto, di cui si terrà opportunamente conto in occasione delle analisi di vigilanza.*

			sostanzialmente analoghe (es. sinistri esposti a rischio frode, approfonditi, senza seguito, oggetto di denuncia), rispondono a logiche di rilevazione differenti: *• la Relazione antifrode fornisce una rappresentazione "statica", riferita alla situazione al 31 dicembre di ciascun esercizio;* *• la EBDS si basa, invece, su una rilevazione "dinamica" e continuativa, con aggiornamenti periodici che riflettono l'evoluzione della gestione dei singoli sinistri nel corso del tempo.* *Tale differenza metodologica può determinare fisiologici disallineamenti tra i dati risultanti dai due sistemi, in quanto la natura dinamica della EBDS consente il progressivo aggiornamento e riclassificazione delle posizioni nel corso della gestione, mentre la Relazione restituisce una fotografia puntuale a fine esercizio.* *Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno segnalare l'esigenza che tale diversità di impostazione sia adeguatamente considerata nell'ambito del framework regolamentare, al fine di evitare possibili incoerenze interpretative o richieste di riconciliazione tra dati che, per loro natura, rispondono a logiche differenti.*	
3.	*AIBA – Associazione Italiana Brokers di Assicurazione e Riassicurazione*	*Osservazioni generali*	*AIBA prende atto delle misure in commento, rivolte ad implementare il modello di relazione in tema di repressione delle frodi nel ramo RCA. In una prospettiva più ampia, al fine di*	

			contribuire ad un più efficace contrasto dei fenomeni fraudolenti, la scrivente Associazione sottolinea una criticità che si sta, ormai, protraendo da diverso tempo. *L'art. 134 del D. Lgs. n. 209/2005 (da qui in avanti anche solo "CAP") ha demandato alla regolamentazione secondaria – di emanazione IVASS – le indicazioni relative all'attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria relativi ai veicoli a motore, l'Impresa assicurativa deve consegnare al contraente nonché l'individuazione della Banca dati elettronica, le modalità di funzionamento della stessa ed il relativo obbligo, a carico delle imprese di assicurazione che operano nel ramo r.c. auto, di inserimento e aggiornamento delle informazioni riportate sull'attestato di rischio.* *Codesta Autorità, con Regolamento n. 9/2015 e con il successivo provvedimento IVASS n. 35/2015, ha individuato nella Banca dati detenuta dall'ANIA – in quanto già esistente (SITA_ATRC) – il mezzo per assolvere il dettato normativo e definito i soggetti abilitati ad accedere alla banca dati. Dunque, sono autorizzate ad accedere alla banca dati: prima fra tutte, l'Autorità di Vigilanza che, per espressa previsione normativa, accede gratuitamente alle informazioni riportate nella Banca Dati, poi tutte le Imprese di assicurazioni che esercitano in Italia l'assicurazione obbligatoria della*	

			responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, previa richiesta di un'utenza nominativa rilasciata da ANIA che gestisce il sistema. A loro volta, le Imprese di assicurazione consentono l'accesso a soggetti che operano per conto della stessa tra cui sicuramente i dipendenti, gli agenti di assicurazioni in qualità di mandatari della compagnia assicurativa, gli intermediari accessori iscritti alla Sezione f) del RUI e le società di servizi di cui si avvalgono. *Restano esclusi ingiustificatamente dalla possibilità di accedere alla banca dati operatori quali i brokers assicurativi che, non essendo legati da vincoli di mandato con le Imprese assicurative, non possono beneficiare del rilascio di credenziali di accesso nonostante – al pari degli altri intermediari – siano in grado di offrire e distribuire coperture r.c. auto e monitorare eventuali comportamenti fraudolenti.* *Per comprendere l'importanza di estendere anche a tale Categoria l'accesso autonomo e diretto alla banca dati elettronica è sufficiente richiamare i contenuti dell'attestato di rischio che riporta tutte le informazioni relative alla targa del veicolo, l'intestazione del contraente, la forma tariffaria, la sinistrosità pregressa, la classe di merito di provenienza: elementi indispensabili per poter procedere alla sottoscrizione o rinnovo della copertura r.c. auto.*	

			Tenuto conto che: - all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce, l'attestazione sullo stato del rischio è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice – nonché dai soggetti abilitati – in via telematica attraverso la Banca dati; - l'attestato di rischio in versione cartacea esibito dal cliente (disponibile attraverso il sistema della "home insurance"), ha valore puramente informativo e non può essere utilizzato in sede di stipula del nuovo contratto facendo fede solo ed unicamente le attestazioni contenute nella Banca Dati; - l'accesso alla Banca dati risulta di fondamentale importanza per la conoscibilità dello stato di rischio dell'assicurato e la conseguente valutazione delle soluzioni assicurative disponibili; - l'esclusione dal novero dei soggetti autorizzati ad accedere alla banca dati dei Brokers assicurativi impedisce, di fatto, la puntuale verifica di potenziali situazioni fraudolente. *Quanto sopra, inoltre, risulta oltremodo urgente e necessario alla luce della volontà del Governo di riconoscere alle imprese di assicurazione la facoltà di istituire un (ulteriore) sistema informativo sui rapporti assicurativi non obbligatori ex articolo 21 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (Legge n. 193/2024). Si plaude a questa iniziativa volta a migliorare la trasparenza, la sicurezza e l'efficienza delle operazioni assicurative diverse dalla responsabilità civile automobilistica. Ma, proprio per questo, sollecitiamo un ulteriore intervento che*	

			possa riequilibrare le distanze e le asimmetrie tra gli operatori, ampliando per le ragioni anzidette la platea dei soggetti abilitati attraverso l'integrazione dell'articolo 134 del CAP, promuovendo un intervento regolamentare che modifichi l'attuale situazione di disparità tra gli intermediari assicurativi. *Ciò premesso, AIBA sollecita con forza un intervento volto ad estendere l'accesso alla Banca dati RCAuto anche alla nostra Categoria, in considerazione del fatto che trattasi di intermediari iscritti regolarmente al Registro Unico degli Intermediari (R.U.I.), al pari degli altri operatori, distinguendosi da questi ultimi per essere distributori indipendenti, per agire su incarico del cliente e non essere per loro natura legati da vincoli di mandato con le Imprese. L'esclusione, nei fatti, impedisce oltretutto al broker di dare seguito efficacemente alle richieste del cliente di stipulare una polizza obbligatoria nel rispetto dell'incarico conferito, nonché contravviene al corretto "level playing field" tra operatori, alterando le opportunità del mercato assicurativo nel ramo della r.c. auto.* *Sulla scorta di quanto sopra, la scrivente Associazione invita codesta spettabile Autorità a riconsiderare la platea dei soggetti autorizzati ad accedere alla banca dati così da permettere un più efficace e capillare contrasto alle frodi, partendo da chi è maggiormente in contatto diretto con i clienti. In quest'ottica, AIBA si rende disponibile, sin d'ora, a un confronto costruttivo per*	*Si prende atto della richiesta di accesso alla Banca Dati degli Attestati di rischio. La stessa non può essere presa in considerazione in questa sede in quanto esula dalla tematica regolamentare oggetto di pubblica consultazione.*

					individuare possibili soluzioni interpretative e applicative che possano dimostrarsi proporzionate ad implementare l'attuale disciplina.	
	Commentatore	***Articolo***	***Comma***	***Lettera***	***Osservazioni e proposte***	***Risoluzione IVASS***
4.	*Commentatore anonimo*	*2*	*1*	*g)*	*Si suggerisce di integrare la relazione di presentazione con un passaggio che renda esplicita l'applicabilità della nozione di furto d'identità anche alla fase liquidativa, con specifico riferimento alla riattribuzione soggettiva della documentazione diagnostica digitale prodotta a supporto delle richieste risarcitorie per lesioni alla persona.* *La riattribuzione soggettiva di un esame DICOM genuino integra i presupposti materiali della sostituzione di persona ex art. 494 c.p. e della frode informatica ex art. 640-ter, comma 3, c.p., già richiamati nella definizione. Si suggerisce altresì di estendere la rilevazione statistica del furto d'identità anche al contesto liquidativo, prevedendo nel prospetto MANFR_S2P1 o in apposito prospetto una voce per i sinistri in cui sia stata accertata l'incoerenza della provenienza digitale della documentazione diagnostica.*	*La casistica evidenziata è da intendersi ricompresa nella voce "0130 - Sinistri oggetto di approfondimento in relazione al rischio frode definiti senza seguito - Partite di danno – Lesioni".*
5.	*UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.*	*2*	*1*	*m)*	*La voce "intestazione fittizia" viene definita come la "fattispecie di intestazione o cointestazione simulata o che eluda o pregiudichi l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo secondo quanto stabilito ai sensi dell'art. 94-bis del Codice della Strada.*	*La definizione di "intestazione fittizia" riproduce pedissequamente quella prevista dall'art. 94-bis del Codice della Strada e pertanto è sufficientemente circoscritta. La*

					Le peculiarità della fattispecie della "intestazione fittizia" determinano un perimetro applicativo potenzialmente ampio in quanto suscettibile di ricomprendere una pluralità di fattispecie anche tra loro eterogenee. In via esemplificativa, potrebbero emergere dubbi interpretativi circa l'inclusione di fenomeni quali quelli riconducibili all'utilizzo di "prestanome", in assenza di indicazioni più puntuali. *Si chiede pertanto all'Autorità di precisare quali specifiche fattispecie debbano essere rilevate ai fini della presente voce oppure di fornire delle esemplificazioni in tema al fine di favorire un'interpretazione uniforme tra gli operatori e scongiurare l'utilizzo di criteri di classificazione difformi tra le imprese.*	*fattispecie del "prestanome" rientra quindi a pieno titolo nelle ipotesi normativa in questione.*
6.	*UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.*	*2*	*1*	*y)*	*Nella prassi operativa, il flusso informativo relativo ai "nega evento" (riferito a un sinistro) include situazioni eterogenee ad es. casi in cui si contesta l'esistenza stessa dell'evento, oppure contestazioni derivanti da errori materiali di compilazione come ad esempio "data difforme" rispetto all'effettivo accadimento del sinistro.* *Questo significa che l'indicatore "nega evento" rappresenta uno degli indicatori che concorrono a qualificare un sinistro come "esposto al rischio frode", senza tuttavia costituirne di per sé prova implicita o elemento sufficiente per determinare l'esposizione del sinistro al rischio frode.*	*L'indicazione dei "sinistri oggetto di disconoscimento" è da intendersi esclusivamente riferita ai sinistri per i quali è pervenuta comunicazione di disconoscimento dell'evento non riconducibile ad errori formali o materiali.* *Con riferimento ai "Sinistri oggetto di disconoscimento" dovranno essere indicati i sinistri disconosciuti*

					Ciò premesso, si chiede all'Autorità di chiarire: *a) se la voce "sinistri oggetto di disconoscimento" includa la totalità dei flussi nega evento ricevuti (inclusi quelli di natura formale/materiale), oppure se si riferisca esclusivamente ai disconoscimenti qualificati, vale a dire quelli associati ad almeno un ulteriore indicatore di rischio frode;* *b) cosa debba operativamente intendersi per "sinistro disconosciuto" ai fini della presente rilevazione.*	*dalla controparte o dal proprio assicurato.*
7.	*ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici*	*2*	*1*	*y)*	*Con riferimento alla definizione di "sinistro oggetto di disconoscimento", inteso come il sinistro per il quale una delle parti coinvolte nega l'accadimento dell'evento, si rappresentano alcune rilevanti criticità applicative. Tale fattispecie risulta infatti definita e tracciata in modo strutturato nell'ambito della procedura CARD, mentre non risulta attualmente rilevata in maniera omogenea e sistematica nell'ambito non CARD.*	*L'indicazione dei "sinistri oggetto di disconoscimento" è da intendersi esclusivamente riferita ai sinistri per i quali è pervenuta comunicazione di disconoscimento dell'evento non riconducibile ad errori formali o materiali.*

					L'estensione della rilevazione a tale perimetro comporterebbe, per numerose imprese, significativi investimenti di adeguamento dei sistemi informativi, non compatibili con l'immediata applicazione della richiesta. Alla luce di quanto sopra, si formula richiesta di moratoria sull'obbligo di rilevazione e trasmissione del dato, chiedendo inoltre una specificazione della definizione di sinistri oggetto di disconoscimento in ambito NON CARD. *Contestualmente, si chiede di limitare la rilevazione ai soli sinistri per i quali sia stata effettivamente svolta un'attività antifrode, escludendo le casistiche meramente amministrative o tecniche (ad esempio errore di targa).* *Si chiede pertanto, oltre alla definizione delle casistiche rientranti in tale fattispecie, di prevedere:* *• per l'ambito RCA (PROSPETTO MANFR_S2P1), la rilevazione dei soli sinistri oggetto di disconoscimento limitatamente ai sinistri per i quali sia stata effettivamente svolta un'attività antifrode;* *• per l'ambito CARD (PROSPETTO MANFR_S2P2), la rilevazione dei soli sinistri cosiddetti nega evento.* *Tali indicazioni consentirebbero di assicurare uniformità interpretativa, coerenza operativa e*	*NON ACCOLTO.* *Le imprese comunicano il disconoscimento in relazione ai singoli sinistri con il tracciato EBDS anche per i sinistri NO CARD. Il dato rientra pertanto nel patrimonio informativo delle imprese e non dovrebbe determinare ulteriori implementazioni informatiche di rilievo.*

					qualità del dato, evitando oneri sproporzionati e garantendo una rappresentazione effettivamente significativa dell'attività antifrode svolta dalle imprese.	
8.	*UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.*	*2*	*1*	*z)*	*La definizione di "sinistro pagato a propri assicurati in difformità di quanto accertato in sede CARD" identifica un perimetro potenzialmente molto esteso fino a ricomprendere i sinistri definiti con esito "NA" (Non Applicabilità CARD) e "NE" (Negazione Evento), ossia i casi in cui sia stato rilevato un elemento ostativo all'applicabilità della CARD e in cui il pagamento in regime di risarcimento diretto sia avvenuto in assenza delle condizioni procedurali previste dalla Convenzione CARD stessa.* *Si osserva, tuttavia, che i sinistri pagati in difformità a quanto accertato in sede CARD includono fattispecie eterogenee, come ad esempio i sinistri pagati in "T" (TORTO), in "NA" o in "NE", che non necessariamente sono riconducibili a condotte fraudolente. Tali situazioni ("T", "NA", "NE") possono ad esempio derivare da elementi procedurali ostativi all'applicabilità della convenzione CARD oppure dalla determinazione di una responsabilità di tipo "convenzionale" (derivante dall'applicazione delle regole CARD), la quale può anche non coincidere con le ordinarie categorie della responsabilità civile.* *Ad esempio, chi apre la portiera dell'auto causando o contribuendo a causare un sinistro ai*	*Si prende atto delle osservazioni formulate circa l'eterogeneità delle fattispecie ricomprese nei sinistri pagati ai propri assicurati in difformità rispetto agli esiti dell'accertamento CARD. In merito, si ritiene che tale circostanza non escluda la rilevanza informativa dell'indicatore ai fini della prevenzione e del contrasto delle frodi assicurative.* *In primo luogo, la finalità della rilevazione non appare quella di individuare esclusivamente frodi già accertate, bensì di raccogliere informazioni relative a situazioni caratterizzate da elementi di anomalia o incoerenza rispetto agli ordinari presupposti del risarcimento diretto. Sotto tale profilo, il pagamento effettuato dall'impresa in favore del proprio assicurato nonostante l'esito CARD risulti incompatibile con tale pagamento costituisce un dato oggettivamente significativo, indipendentemente dalla specifica classificazione assunta dal sinistro (T, NA o NE).* *In particolare, nei casi di esito NA (Non Applicabilità CARD) o NE*

					sensi delle regole CARD ha sempre torto (T), tuttavia è noto che questo comportamento non è di per sé sufficiente per determinare una responsabilità civile, la cui effettiva sussistenza andrà comunque accertata nelle competenti sedi giudiziarie. *Si chiede quindi all'Autorità di tenere conto dell'operatività in uso e di fornire una definizione maggiormente dettagliata del concetto di "difformità", chiarendo così quali casistiche possano essere ricomprese nella voce in oggetto.*	*(Negazione Evento), il pagamento risulta intervenuto nonostante l'accertamento dell'assenza dei presupposti convenzionali che legittimano il ricorso alla procedura CARD ovvero nonostante siano emersi elementi incompatibili con la riconducibilità del sinistro all'evento denunciato. In tali circostanze, il fatto che l'impresa abbia comunque proceduto al risarcimento evidenzia l'esistenza di una criticità nel processo liquidativo che merita di essere osservata sotto il profilo dei rischi di comportamento opportunistico o fraudolento.* *Parimenti, anche nei casi classificati come T (Torto), la circostanza che il danneggiato abbia ottenuto un pagamento dalla propria impresa nonostante l'accertamento convenzionale di responsabilità a suo carico rappresenta un elemento di anomalia. Sebbene la responsabilità convenzionale CARD non sempre coincide integralmente con la responsabilità civile accertabile in sede giudiziaria, resta il fatto che il pagamento è stato disposto in presenza di un esito dell'istruttoria convenzionale non favorevole al richiedente.*

						Occorre inoltre considerare che il soggetto che richiede il risarcimento è normalmente nella disponibilità degli elementi fattuali relativi al sinistro e che la procedura di risarcimento diretto si fonda, in misura significativa, sulle informazioni e sulla documentazione da lui fornite alla propria impresa. Ne consegue che il verificarsi di un pagamento successivamente risultato non coerente con gli accertamenti CARD costituisce un indice concreto del rischio che l'impresa sia stata indotta ad effettuare il pagamento sulla base di una rappresentazione incompleta, inesatta o non veritiera dei fatti. *Per tali ragioni, pur non potendo essere automaticamente assimilati a frodi accertate, i sinistri pagati in difformità rispetto agli esiti CARD mantengono una significativa valenza segnaletica ai fini dell'individuazione di possibili tentativi fraudolenti, di comportamenti opportunistici o di carenze informative che abbiano impedito all'impresa di opporre tempestivamente motivi ostativi al risarcimento nell'ambito della procedura CARD.*

						L'eterogeneità delle fattispecie sottostanti non sembra idonea a privare l'indicatore della propria utilità conoscitiva e di vigilanza, fermo restando che l'Autorità potrà valutare l'opportunità di affiancare al dato aggregato ulteriori elementi di dettaglio che consentano di distinguere le diverse causali di difformità senza comprometterne il valore segnaletico complessivo.
9.	*DLA Piper Italia Società tra avvocati S.r.l. – Avv.ti Chiara Cimarelli e Francesca Santovito*	*2*	*1*	*z)*	*Con riferimento alla definizione di "sinistro pagato a propri assicurati in difformità a quanto accertato in sede CARD", si chiede di valutare l'opportunità di circoscrivere la rilevazione ai soli sinistri gestiti nell'ambito dei processi antifrode.* *La definizione attualmente proposta ricomprende i sinistri gestiti e definiti secondo la procedura di risarcimento diretto in assenza delle condizioni per l'applicabilità della CARD, oppure in contrasto con quanto accertato in sede CARD in tema di responsabilità dei conducenti. Tale formulazione rischia tuttavia di includere anche fattispecie che non sono necessariamente riconducibili a fenomeni fraudolenti.*	*Vedi commento n. 8.*
10.	*ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici*	*2*	*1*	*z)*	*Con riferimento alla definizione di "sinistro pagato a propri assicurati in difformità di quanto accertato in sede CARD", intesa come sinistro gestito e definito secondo la procedura di risarcimento diretto:*	*Vedi commento n. 8.* *Si conferma che tale tipologia di sinistri sarà valorizzata a zero nel*

					• in assenza delle condizioni per l'applicabilità della CARD, ovvero *• in difformità rispetto a quanto accertato in sede CARD con riferimento alla responsabilità dei conducenti, si chiede di chiarire il nesso della rilevazione di tale fattispecie con le finalità di contrasto alle frodi assicurative.* *In particolare, si evidenzia che le ipotesi di pagamento in difformità possono essere determinate da molteplici motivazioni di natura gestionale e transattiva, non necessariamente riconducibili a comportamenti fraudolenti.* *Alla luce di ciò, si chiede di fornire un chiarimento puntuale sulle specifiche casistiche da includere nella nozione di "difformità" rispetto a quanto accertato in ambito CARD limitandole esclusivamente ai casi in cui la difformità sia stata originata da un elemento di fraudolenza accertato. Infine, si evidenzia che in questo ambito i sinistri CARD-CTT sono sempre gestiti e pertanto la relativa colonna (1300) sarà sempre valorizzata a zero. Di conseguenza, si propone di eliminarla dal prospetto MANFR_S2P2 (allegato 2).*	*prospetto in questione per i sinistri CARD-CTT.*
11.	*DLA Piper Italia Società tra avvocati S.r.l. – Avv.ti Chiara Cimarelli e Francesca Santovito*	*3*	*1*		*L'articolo 3 estende l'applicazione del regolamento alle imprese UE abilitate all'esercizio della r.c. auto in Italia, senza prevedere soglie di materialità, esenzioni o regimi semplificati. Inoltre, l'articolo 6 impone a tali imprese l'obbligo di trasmettere annualmente la relazione entro il 31 maggio.*	*ACCOLTO.* *La disposizione di cui sopra sono state estese anche alle imprese autorizzate in Italia.* *Vengono introdotti i commi 2 e 3 nell'art. 6 del seguente tenore: "2.*

					Alla luce di ciò, si chiede di chiarire se tale obbligo sussista anche per le imprese autorizzate alla r.c. auto in Italia che presentino un portafoglio nullo, svolgano un'attività meramente marginale, si trovino in run-off oppure non abbiano registrato sinistri nell'esercizio di riferimento, e se IVASS intenda introdurre modalità semplificate per tali fattispecie.	*Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e le imprese comunitarie abilitate che nel corso dell'esercizio di riferimento abbiano gestito esclusivamente sinistri senza stipulare nuovi contratti sono esonerate dall'obbligo di invio dell'allegato 4 di cui all'art. 5"* *"3. Le imprese di assicurazione in Italia e le imprese comunitarie che, benché autorizzate o abilitate, non abbiano esercitato il ramo nel corso dell'esercizio di riferimento sono esonerate dall'invio dei modelli di cui all'art. 5."* *Considerato che tali problematiche sono comuni anche alle imprese autorizzate in Italia le disposizioni di cui sopra sono state estese anche a queste ultime.*
12.	*ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici*	*5*	*2*	*Allegato 1 PROSPETTO "MANFR_S2P1"*	*Si chiede di confermare se l'elenco delle province di cui al MANFR S2P1, rifletterà il nuovo assetto delle province della Sardegna come definito in attuazione della L.R. 12 aprile 2021, n. 7 e della L.R. 19 luglio 2024, n. 9, che prevede due Città Metropolitane (Cagliari e Sassari) e sei Province: Nuoro, Oristano, Medio Campidano, Sulcis Iglesiente, Ogliastra e Gallura Nord-Est Sardegna.*	*Si conferma che l'elenco delle province rifletterà l'assetto amministrativo dell'intero territorio nazionale alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio.*

13.	ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici	5	2	Allegato 1 PROSPETTO "MANFR_S2P1"	GESTIONE FGVS: F = SINISTRI_FGVS (se impresa designata) Si chiede conferma che per la fattispecie indicata, non trattandosi di veicoli assicurati dall'impresa designata, le Unità di Rischio saranno sempre valorizzate a zero sia per l'anno di gestione corrente che la gestione relativa agli esercizi precedenti.	Si conferma: le unità di rischio verranno valorizzate a zero.
14.	ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici	5	2	Allegato 1 PROSPETTO "MANFR_S2P1"	GESTIONE FGVS: F = SINISTRI_FGVS (se impresa designata) Si evidenzia che per la fattispecie indicata, non trattandosi di veicoli assicurati dall'impresa designata, l'attribuzione per provincia non può essere effettuata per provincia di assunzione del rischio.	Per le imprese Designate alla gestione dei sinistri FGVS la provincia dovrà essere valorizzata con quella di accadimento del sinistro.
15.	Commentatore anonimo	5	2	Allegato 1 PROSPETTO "MANFR_S2P1" e Allegato 2 PROSPETTO "MANFR_S2P2"	Si suggerisce di prevedere, anche in forma facoltativa, una disaggregazione della voce VOCE_MANFR 0140 (stima della riduzione degli oneri per sinistri derivante dall'accertamento di frodi) per macro-tipologia di presidio antifrode: comportamentale-statistico, documentale amministrativo, tecnico-strutturale. Ciò consentirebbe all'Autorità di valutare l'efficacia relativa dei diversi approcci e incentiverebbe la diversificazione dei presidi.	NON ACCOLTO. Il tracciato stabilito non prevede tali distinzioni.
16.	ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici	5	2	Allegato 1 PROSPETTO "MANFR_S2P1" e	Con riferimento alla richiesta di compilazione dei prospetti MANFR_S2P1 (allegato 1) e MANFR_S2P2 (allegato 2) non solo per l'esercizio corrente ma anche per gli esercizi precedenti, si chiede di confermare se sia corretta l'interpretazione secondo cui debbano essere	NON ACCOLTO. Si conferma l'interpretazione prospettata sia per quanto riguarda la definizione dei sinistri relativi a "esercizi precedenti" che la

				Allegato 2 PROSPETTO "MANFR_S2P2"	*considerati come "esercizi precedenti" (GENERAZIONE = P) i sinistri gestiti nell'anno corrente e denunciati negli anni precedenti, senza distinzione puntuale per singolo anno di generazione, ma con riferimento cumulativo a tutti gli esercizi antecedenti l'anno corrente.* *Si evidenzia che, adottando tale interpretazione, per i casi classificati come GENERAZIONE = P nel prospetto MANFR_S2P1 (allegato 1) sia la colonna relativa alla valorizzazione delle Unità di rischio (0010) sia la colonna relativa ai sinistri denunciati (0020) risulterebbero sistematicamente valorizzate a zero, in quanto riferite esclusivamente ai sinistri di competenza dell'esercizio corrente.* *Alla luce di quanto sopra, si chiede di valutare l'opportunità di operare in continuità con l'attuale Regolamento n. 44, limitando la rilevazione ai soli sinistri gestiti nell'anno corrente, indipendentemente dall'anno di generazione del sinistro stesso, al fine di evitare duplicazioni informative e garantire maggiore coerenza in termini di storicità del dato, semplicità operativa e comparabilità dei dati trasmessi.*	*connessa valorizzazione a zero delle unità di rischio per i medesimi.* *I sinistri gestiti nell'anno di riferimento (sia quelli in gestione ordinaria che quelli sottoposti ad attività antifrode) andranno conseguentemente distinti per generazione di accadimento tra "esercizio corrente" e "esercizi precedenti".* *Tale ripartizione è funzionale a consentire una più efficace lettura dei fenomeni fraudolenti, distinguendo i risultati delle attività di gestione e controllo riferibili ai sinistri di più recente accadimento da quelli relativi ai portafogli pregressi, che presentano caratteristiche operative e dinamiche di trattamento differenti. La distinzione permette inoltre di valutare con maggiore accuratezza l'evoluzione temporale dei fenomeni osservati e l'efficacia delle iniziative antifrode adottate dalle imprese.*
17.	*UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.*	*5*	*2*	*Allegato 1 PROSPETTO "MANFR_S2P1"* *e*	*Nel prospetto MANFR_S2P1 (Allegato 1) e MANFR_S2P2 (Allegato 2) sono state introdotte le variabili "esercizio corrente" (C) ed "esercizi precedenti" (P) mentre l'attuale rendicontazione richiede una trasmissione dei dati*	*Si conferma interpretazione prospettata al punto a).* *Con riferimento agli "esercizi precedenti" le unità di rischio saranno valorizzate a zero, i sinistri tardivi*

				Allegato 2 PROSPETTO "MANFR_S2P2"	*relativa ai sinistri gestiti nell'esercizio di riferimento, a prescindere dall'anno di accadimento del sinistro stesso.* *L'introduzione della rendicontazione degli "esercizi precedenti" pone degli interrogativi circa la concreta operatività attesa dall'Istituto.* *Si chiede pertanto all'Autorità di chiarire se, con riferimento ai dati degli esercizi precedenti, si voglia:* *a) un'unica estrazione cumulativa, comprensiva di tutti i sinistri avvenuti negli esercizi precedenti ma ancora in gestione nell'esercizio in corso;* *oppure* *b) un'estrazione distinta riferita ai sinistri avvenuti in ciascun esercizio precedente in cui si siano registrati indicatori o esperiti accertamenti antifrode.* *Si rappresenta che, in tale ultima ipotesi, l'elaborazione dei dati a carico delle compagnie risulterà particolarmente difficoltosa.* *Quanto poi ai profili meramente compilativi, si chiede di chiarire come debbano essere valorizzate, con riferimento agli esercizi precedenti, le colonne relative alle "unità di rischio" e ai "sinistri denunciati nell'anno di riferimento".*	*(cd. IBNR) andranno indicati nella voce "sinistri denunciati".* *Vedasi anche commento al contributo 16.*

					Trattandosi di voci che per loro natura si riferiscono all'esercizio corrente, si chiede di chiarire se sia possibile non valorizzarle oppure se occorra riportare i dati storici dell'anno/degli anni di accadimento.	
18.	*DLA Piper Italia Società tra avvocati S.r.l. – Avv.ti Chiara Cimarelli e Francesca Santovito*	*5*	*2*	*Allegato 1 PROSPETTO "MANFR_S2P1"* *e* *Allegato 2 PROSPETTO "MANFR_S2P2"*	*Con riferimento alla rilevazione dei sinistri oggetto di disconoscimento, indicati come casi di cosiddetto "nega evento", si chiede di fornire chiarimenti sulla corretta interpretazione del dato richiesto. In particolare, il riferimento riguarda: * l'Allegato 1 – MANFR_S2P1, codici 0160-0180, relativi ai sinistri "nega evento" sia in ambito CARD sia in ambito r.c. ordinaria; * l'Allegato 2 – MANFR_S2P2, codici 1230-1260, relativi ai disconoscimenti in ambito CARD.* *Si chiede di chiarire se, ai fini della rilevazione, debba essere considerato rilevante il disconoscimento formulato dal proprio assicurato, dalla controparte, oppure da entrambe le parti coinvolte nel sinistro.* *Si chiede inoltre di individuare espressamente il soggetto il cui disconoscimento assume rilevanza ai fini della segnalazione, al fine di evitare difformità applicative tra imprese e possibili duplicazioni del dato, soprattutto nei casi in cui il medesimo sinistro sia oggetto di disconoscimento da parte di più soggetti coinvolti.*	*Con riferimento ai "Sinistri oggetto di disconoscimento" dovranno essere indicati i sinistri disconosciuti dalla controparte ovvero dal proprio assicurato.*
19.	*UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.*	*5*	*2*	*Allegato 1 MANFR_S2P1,*	*Gli Allegati 1, 3, 4 (MANFR_S2P1, MANFR_S3P1 e MANFR_S3P2) introducono, quanto alla rendicontazione, la distinzione tra*	*Si conferma che per le imprese Designate andrà fornita separata*

				Allegato 3 MANFR_S3P1 e *Allegato 4 MANFR_S3P2*	*sinistri del portafoglio proprio (P) e sinistri gestiti per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada (F).* *Si chiede all'Autorità di chiarire se le imprese designate alla gestione dei sinistri di competenza del FGVS siano tenute a compilare gli Allegati sopra richiamati distintamente per ciascuna delle due componenti e cioè con riferimento ai sinistri del portafoglio proprio (P) e sinistri gestiti per conto del FGVS (F) con relativa duplicazione delle estrazioni e degli adempimenti di trasmissione oppure se sia possibile operare una modalità di compilazione unificata con separata evidenza delle due voci all'interno del medesimo prospetto.* *Si chiede, inoltre, di chiarire come debbano essere compilate le voci per le quali le imprese designate non dispongono dei dati richiesti, in particolare il campo "unità di rischio" (polizze), non disponibile ad esempio in relazione ai sinistri gestiti dalla compagnia in veste di impresa designata per la gestione dei sinistri a carico del FGVS.*	*evidenza delle due voci all'interno del medesimo tracciato XML.* *Il campo "unità di rischio" andrà valorizzato a zero e la "provincia di competenza" sarà quella di accadimento del sinistro.*
20.	*UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.*	*5*	*2*	*Allegato 3 MANFR_S3P1 e* *Allegato 4 MANFR_S3P2*	*Gli Allegati 3 e 4 (MANFR_S3P1 e MANFR_S3P2) richiedono di rilevare gli esiti dei procedimenti penali avviati a seguito di denuncia o querela presentata dall'impresa.* *Ancorché si tratti di categorie di dati non di recente introduzione, a fronte dell'esperienza sino ad oggi maturata, è possibile rilevare che il*	

					novero degli esiti processuali concretamente riscontrabili nella prassi è più articolato rispetto alle voci attualmente previste nel prospetto e, pertanto, l'assenza di indicazioni operative specifiche rischia di generare classificazioni difformi tra le imprese. *Si chiede pertanto all'Autorità di chiarire come debbano essere classificati i seguenti esiti processuali:* *a) provvedimenti relativi a più imputati nell'ambito del medesimo procedimento (es. contestuale presenza di esiti differenziati, quali assoluzione e condanna), chiarendo le modalità di classificazione nei casi di pluralità di esiti riferiti allo stesso procedimento;* *b) le integrazioni di querela, chiarendo se debbano essere conteggiate come nuove querele o ricondotte alla querela originaria già rilevata;* *c) con riferimento alla voce "costituzione di parte offesa", essa sembra riferirsi alla richiesta dell'impresa di essere informata dell'eventuale archiviazione del procedimento. Tuttavia, nella prassi delle denunce/querele presentate dalle imprese assicurative, tale richiesta viene normalmente formulata in modo sistematico, sicché il dato potrebbe avere una limitata valenza statistica autonoma. Una possibile utilità informativa potrebbe invece residuare con riferimento agli esposti o alle segnalazioni*	*Si conferma l'opportunità di indicare distintamente gli eventuali differenti esiti all'interno del medesimo procedimento penale.* *Si conferma che le integrazioni di querela devono essere ricondotte alla querela originaria.* *NON ACCOLTA.* *Si conferma la necessità di continuare ad acquisire il dato per entrambe le fattispecie prospettate.*

					all'autorità giudiziaria, nei quali l'impresa non formula necessariamente una querela o un'istanza punitiva, ma rappresenta fatti potenzialmente rilevanti sotto il profilo penale. Si propone quindi di valutare se mantenere tale rilevazione solo ove effettivamente idonea a distinguere fattispecie operative diverse, oppure, in alternativa, si propone di eliminarla, mantenendo nel prospetto la sola categoria della "costituzione di parte civile"; *d) le querele relative a fattispecie di intermediazione assicurativa abusiva, ove la polizza è inesistente ma le imprese di assicurazione provvedono comunque a denunciare i fatti alle Autorità per finalità di tutela del mercato. Sarebbe opportuno precisare se rientrino nel perimetro della presente rilevazione;* *e) se, procedimenti per i quali non si sia avuta alcuna notizia e per i quali siano ampiamente decorsi i termini prescrizionali, debbano essere valorizzati come "altro" in assenza di provvedimento formale da parte delle Autorità ovvero sia possibile non valorizzare alcun esito.* *Si chiede conferma, infine, sul fatto che qualunque esito valorizzato debba riferirsi (o meno) a un provvedimento già passato in giudicato ovvero, diversamente, sia necessario valorizzare anche esiti non definitivi.*	*Tali tipologie di querele non rientrano nel perimetro della presente rilevazione.* *Tali casistiche potranno essere valorizzate nella colonna "altro".* *Si conferma che devono essere valorizzati anche esiti non definitivi (ad es. giudizi di I e/o II grado)*

21.	*ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici*	*5*	*2*	*Allegato 3 PROSPETTO "MANFR_S3P1"*	*GESTIONE FGVS: F = SINISTRI_FGVS (se impresa designata)* *Si chiede di chiarire se, nel caso in cui una querela presentata da una Compagnia riguardi simultaneamente un sinistro afferente al Portafoglio e un sinistro riferito al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS), la medesima debba essere conteggiata in entrambi i prospetti informativi.*	*L'impresa segnalante dovrà indicare la querela per entrambe le gestioni in quanto relative a sinistri differenti.*
22.	*ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici*	*5*	*2*	*Allegato 4 PROSPETTO "MANFR_S3P2"*	*GESTIONE FGVS: F = SINISTRI_FGVS (se impresa designata)* *Si evidenzia che, in relazione alla fattispecie in esame, i contratti annullati e le querele di natura contrattuale afferenti al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) risulteranno sistematicamente valorizzati a zero.* *Alla luce di tale evidenza, si propone di eliminare la componente FGVS dal prospetto MANFR_S3P2.*	*Si conferma che tali voci andranno valorizzate a zero nel tracciato XML.*
23.	*ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici*	*5*	*2*	*Allegato 4 PROSPETTO "MANFR_S3P2"*	*Con riferimento alla richiesta del numero di contratti annullati per furto d'identità e/o intestazione fittizia ai sensi dell'art. 94-bis del Codice della Strada, si rileva l'esigenza di un chiarimento esplicito e puntuale al fine di comprendere se il perimetro includa esclusivamente ipotesi più circoscritte (quali, ad esempio, le cosiddette mini-volture) ovvero anche fenomeni più complessi, quali quello dei "prestanome", che, pur potenzialmente riconducibili alla norma,*	*Si conferma che la definizione regolamentare include le fattispecie prospettate. In particolare, le mini-volture andranno considerate esclusivamente nel caso di contestuale accertamento di "intestazione fittizia" e/o "prestanome".*

					risultano di più difficile accertamento e sistematizzazione.	
24.	*ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici*	*5*	*2*	*Allegato 4 PROSPETTO "MANFR_S3P2"*	*Si rappresenta la necessità di chiarimenti puntuali in merito alla definizione di "furto d'identità", inteso come la sottrazione illecita di dati personali di un soggetto, riconducibile al reato di sostituzione di persona di cui all'art. 494 c.p. e al reato di frode informatica di cui all'art. 640-ter, comma 3, c.p. In particolare, si evidenziano rilevanti profili di incertezza interpretativa con riferimento alla fattispecie di frode informatica ex art. 640-ter, comma 3, c.p., relativa ai reati commessi mediante furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.* *Al riguardo, si rende necessario che IVASS espliciti le specifiche casistiche che intende ricomprendere nel perimetro di rilevazione.* *A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si chiede di chiarire se rientrino nella definizione:* *• la sottrazione e l'utilizzo fraudolento di OTP o credenziali di autenticazione;* *• le ipotesi di identità digitale contraffatta o creata artificiosamente;* *• l'uso indebito di identità digitali formalmente valide ma ottenute con modalità fraudolente.*	*Si conferma che la definizione regolamentare che rinvia alle fattispecie astrattamente previste dagli artt. 494 e 640-ter, comma 3, c.p..*

					Tali chiarimenti risultano utili per assicurare uniformità applicativa e qualità del dato tra le diverse imprese.	
25.	*UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.*	*5*	*2*	*Allegato 4 PROSPETTO "MANFR_S3P2"*	*Con riferimento alla voce "GESTIONE FGVS: F = SINISTRI_FGVS (se impresa designata)" di cui all'Allegato 4 (Prospetto MANFR_S3P2), si rappresenta che, con riguardo alla fattispecie considerata, i contratti annullati e le querele di natura contrattuale relativi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) risulteranno sistematicamente non valorizzabili proprio a causa della natura strutturale del FGVS.* *Alla luce di tale evidenza, si propone di eliminare la componente FGVS dal prospetto MANFR_S3P2.*	*Le voci indicate andranno valorizzate a zero.*
26.	*DLA Piper Italia Società tra avvocati S.r.l. – Avv.ti Chiara Cimarelli e Francesca Santovito*	*5*	*2*	*Allegato 4 PROSPETTO "MANFR_S3P2"*	*Con riferimento ai dati richiesti nell'Allegato 4, si chiede di chiarire il perimetro delle fattispecie da rilevare in relazione ai casi di intestazione fittizia. In particolare, si chiede se la rilevazione debba limitarsi a ipotesi circoscritte e più agevolmente identificabili, quali ad esempio le cosiddette mini-volture, oppure se debbano essere incluse anche fattispecie più complesse, come i casi di utilizzo di prestanome.* *Tali fenomeni possono presentare profili operativi particolarmente complessi, anche in ragione della difficoltà di identificarli, classificarli e ricondurli a cluster omogenei ai fini dell'estrazione dei dati.*	*Si conferma che la definizione regolamentare include le fattispecie prospettate. In particolare, le mini-volture andranno considerate esclusivamente nel caso di contestuale accertamento di "intestazione fittizia" e/o "prestanome".* *Vedi commento n.23.*

					Si chiede pertanto di fornire criteri applicativi più puntuali, al fine di garantire uniformità e comparabilità delle segnalazioni tra imprese.	
27.	*Commentatore anonimo*	*5*	*2*	*Allegato 5, domanda 5*	*Si suggerisce di integrare la Domanda 5 del Questionario con un sotto-punto: "Qualora l'impresa adotti procedure di verifica dell'integrità strutturale e della provenienza digitale della documentazione diagnostica per immagini prodotta a supporto delle richieste risarcitorie per lesioni alla persona, descrivere: (i) la tipologia delle verifiche effettuate; (ii) le modalità di integrazione nel flusso istruttorio ordinario; (iii) i criteri di gestione dei casi di incoerenza riscontrata." Il Questionario non contempla attualmente la verifica della documentazione diagnostica digitale tra le procedure di approfondimento, pur prevedendo alla Domanda 7 la rilevazione dell'uso dei tracciati telematici. La stessa logica si applica al file DICOM.*	*ACCOLTO.* *La domanda 5 del questionario viene integrata al sottopunto lettera d) come segue: "verifica sulla documentazione diagnostica digitale [file DICOM] con riferimento ai sinistri con lesioni".*
28.	*DLA Piper Italia Società tra Avvocati S.r.l. – Avv.ti Chiara Cimarelli e Francesca Santovito*	*5*	*6 (erroneamente indicato nel documento come comma 2)*	*Allegato 5, lettera B, punto 3f*	*Con riferimento alla richiesta di trasmissione della percentuale dei contratti annullati ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., di cui all'Allegato 5, lettera B, punto 3f, si segnalano possibili criticità interpretative e operative.* *In particolare, si chiede di chiarire cosa debba intendersi, ai fini della rilevazione, per "contratti annullati", specificando in modo puntuale ed esaustivo quali fattispecie debbano essere incluse.* *Sarebbe inoltre opportuno chiarire se la rilevazione debba riguardare esclusivamente i casi in*	*È stato confermato che la definizione di «contratti annullati o oggetto di recesso ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c.» deve essere intesa in senso sostanziale, comprendendo sia le ipotesi in cui l'annullamento del contratto sia stato accertato in sede giudiziaria, sia i casi in cui l'impresa di assicurazione abbia direttamente esercitato i rimedi previsti dalle citate disposizioni a seguito dell'accertamento di dichiarazioni inesatte o*

					cui l'annullamento sia stato formalmente accertato o dichiarato, oppure anche le ipotesi in cui l'impresa abbia proceduto internamente alla cessazione, invalidazione o inefficacia del contratto sulla base di dichiarazioni inesatte o reticenti. *Considerata la possibile necessità di adeguare sistemi informativi, flussi estrattivi e processi operativi, si chiede infine di valutare l'introduzione di un periodo transitorio o di una moratoria dell'obbligo di trasmissione di tale dato.*	*reticenze dell'assicurato. Rientrano, pertanto, nell'ambito della predetta definizione tanto i contratti invalidati ai sensi dell'art. 1892 c.c., quanto quelli cessati per effetto dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'art. 1893 c.c., indipendentemente dall'intervento di una pronuncia giudiziale.* *NON ACCOLTO.* *Considerato che la rilevazione avrà riguardo ai dati dell'esercizio che si chiude al 31 dicembre 2026, con trasmissione al successivo maggio 2027, non si ritiene necessaria la previsione di un periodo transitorio per la trasmissione del dato in parola.*
29.	*UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.*	*5*	*6 (erroneamente indicato nel documento come comma 2)*	*Allegato 5, lettera B, punto 3f*	*L'Allegato 5 (Questionario Relazione Antifrode), alla sezione B, lettera f), prevede l'indicazione della "percentuale dei contratti annullati ai sensi degli articoli 1892 e 1893 c.c.".* *Si osserva tuttavia che tali disposizioni codicistiche disciplinano le azioni civilistiche finalizzate all'impugnazione di contratti per dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente (con dolo o colpa), le quali richiedono però una pronuncia giudiziale dal momento che*	*Vedi commento n. 28.*

					l'annullamento contrattuale non può essere dichiarato unilateralmente dall'impresa. *La voce in esame – inserita nel contesto della rendicontazione dei presidi antifrode in fase assuntiva – potrebbe riferirsi forse più correttamente ai casi ove l'impresa abbia provveduto all'impugnazione dei contratti ancorché non sia seguita una pronuncia giudiziale di annullamento.* *Sul punto, si chiedono chiarimenti all'Autorità.*	
30.	*ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici*	*5*	*6 (erroneamente indicato nel documento come comma 2)*	*Allegato 5 lettera B punto 3*	*Si chiedono chiarimenti in merito alla seguente fattispecie: nel caso di un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea, operante in Italia in regime di libera prestazione dei servizi o di stabilimento, che risulti formalmente abilitata all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nel ramo 10 limitatamente alle flotte di autoveicoli, ma che abbia di fatto cessato ogni assunzione di rischi RC Auto, avendo il relativo portafoglio integralmente trasferito ad altra impresa e risultando pertanto in regime di run-off, si chiede di chiarire se tale impresa sia comunque tenuta, in sede di compilazione del questionario della relazione antifrode, a descrivere specifiche procedure antifrode riferite all'assunzione dei rischi RC Auto.* *In alternativa, si chiede di confermare se, tenuto conto della mancata operatività sostanziale dell'impresa nell'assunzione di nuovi rischi RC*	*Vedi commento n. 11.*

					Auto, la compilazione del questionario della relazione antifrode non sia richiesta. *Si chiedono altresì chiarimenti in merito alla fattispecie di una impresa di assicurazione con sede in Italia che abbia cessato l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 10 ivi inclusa l'assunzione di rischi RC Auto, risultando pertanto in regime di run-off, si chiede di chiarire se tale impresa sia comunque tenuta, in sede di compilazione del questionario della relazione antifrode, a descrivere specifiche procedure antifrode riferite all'assunzione dei rischi RC Auto.*	
31.	*ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici*	*5*	*6 (erroneamente indicato nel documento come comma 2)*	*Allegato 5, lettera B, punto 3a*	*Si rileva che fra le banche dati di settore consultabili in fase propedeutica all'assunzione del contratto sono menzionate anche la Banca Dati Sinistri RC Auto, o BDS gestita da IVASS, prevista dall'art. 135 del Codice delle assicurazioni Private- CAP e l'Archivio Integrato Antifrode, anch'esso gestito da IVASS, che si avvale fra le altre banche dati anche della BDS, previsto dall'art. 21 del decreto-legge n. 179/2012, convertito dalla legge n. 221/2012.* *Al riguardo, si rileva che la disciplina primaria istitutiva della BDS, e quindi la disciplina regolamentare IVASS attuativa di tale banca dati, prevede l'impiego delle informazioni relative ai sinistri RC Auto solo in fase di liquidazione e non nella fase antecedente alla assunzione del contratto, ossia nella fase di valutazione del rischio a fini di preventivazione e stipulazione del contratto stesso.*	*ACCOLTO.* *Si elimina dal Questionario il riferimento ad AIA e BDS nella domanda 5.* *L'accesso in fase assuntiva all'AIA e alla BDS esula dal perimetro del presente Regolamento e sarà valutato in sede di revisione del Regolamento sulla Banca Dati Sinistri.*

					Per quanto concerne l'AIA, poi, si rileva che l'art. 1, comma 31, della Legge n. 124/2017, c.d. Legge Concorrenza 2017, ha ampliato la previsione originaria della norma istitutiva di tale archivio, che ne limitava l'utilizzo alla fase liquidativa, estendendola a quella assuntiva nei precisi limiti descritti di seguito: art. 1 comma 31, L. 124/2017. "Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: …omissis…b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e la facoltà di consultazione dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente". *Tale norma, peraltro, consentirebbe alle imprese assicuratrici la mera consultazione dell'AIA al fine di verifica a posteriori delle informazioni fornite dal contraente in fase assuntiva. In proposito, evidenziamo che la previsione in commento - art. 21 che disciplina l'AIA, comma 3, L. 221/2012 – va coordinata con l'art. 132 "Obbligo a contrarre" del CAP, comma 1-ter, anch'esso introdotto dalla legge Concorrenza 2017, secondo cui:* *art. 132 CAP, comma 1-ter. "Qualora dalla verifica, effettuata anche mediante consultazione delle banche di dati di settore e dell'archivio informatico integrato istituito presso l'IVASS di cui all'articolo 21 del decreto- legge 18 ottobre*	

					2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che le informazioni fornite dal contraente non siano corrette o veritiere, le imprese di assicurazione non sono tenute ad accettare le proposte loro presentate. *Le imprese di assicurazione, in caso di mancata accettazione della proposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovo preventivo al potenziale contraente." In proposito, tuttavia, rileviamo che le imprese oggi non possono materialmente effettuare queste verifiche perché mancano le modifiche dei Regolamenti IVASS attuativi dell'AIA e della BDS e la realizzazione delle necessarie procedure IT di accesso a tali banche dati, di competenza dell'Istituto di vigilanza.* *Con l'occasione, poi, ribadiamo quanto ANIA fa presente da tempo al Legislatore e al Regolatore, ossia, innanzitutto, che tali mere verifiche a posteriori, una volta che il contratto sia stato stipulato, sarebbero insufficienti ed inefficaci per contrastare efficacemente le speculazioni e le frodi nella fase assuntiva, in quanto si limiterebbero a fornire soltanto indicazioni circa la corrispondenza / non corrispondenza delle informazioni fornite dal contraente rispetto a quelle registrate nelle banche dati ufficiali.* *In secondo luogo, perché i risultati delle verifiche in questione potrebbero non essere accurati e attendibili, in quanto i dati anagrafici del*	

					contraente/assicurato registrati, ad esempio nella BDS, potrebbero non essere aggiornati, poiché la fonte ufficiale e aggiornata di tali informazioni è l'Archivio Nazionale della Popolazione Residente – ANPR che per legge è accessibile solo alle imprese esercenti il Ramo Vita (per le c.d. polizze dormienti) e non alle imprese esercenti il Ramo RC Auto. *Per una efficace azione antifrode in sede assuntiva, invece, è necessario che i controlli tramite le banche dati di settore forniscano alle imprese anche eventuali indicatori di frode, specifici e ben tarati, prima della sottoscrizione del contratto in funzione del rischio da assicurare, elaborati in particolare dall'AIA IVASS che dovrebbe essere reso accessibile in tali modalità. In proposito, ANIA ha già presentato in diverse sedi competenti proposte di modifica legislativa dell'art. 132 del CAP e dell'art. 21 della legge n. 221/2012, istitutiva dell'AIA, confermando la piena disponibilità dell'Associazione e del mercato assicurativo a mettere a disposizione a tal fine la propria esperienza tecnico giuridica in materia di antifrode assuntiva.* *Alla luce di quanto precede, e per tener conto del suindicato gap applicativo attuale, si chiede di eliminare dalla previsione in commento di cui alla Sezione B, punto 3 lettera a) dell'Allegato 5 il riferimento ad AIA e BDS, ai fini di massima chiarezza in ordine al novero delle banche dati di settore concretamente utilizzabili ad oggi per*	

					l'antifrode assuntiva, fra le quali appunto ora non rientrano i suindicati archivi.	
32.	*ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici*	*5*	*6 (erroneamente indicato nel documento come comma 2)*	*Allegato 5, lettera B, punto 3d*	*Con riferimento alla richiesta relativa alla previsione e diffusione (% sul totale portafoglio) di prodotti che prevedono il risarcimento in forma specifica e/o la perizia preventiva sul mezzo, si rappresenta che, ai fini del calcolo dell'indicatore:* *• al numeratore vengono considerati i contratti che prevedono tali garanzie;* *• al denominatore vengono considerati complessivamente i contratti RCA.* *Al riguardo, si chiede di chiarire il significato da attribuire all'espressione "totale portafoglio", e in particolare se per tale nozione si debbano intendere:* *• tutti i contratti RCA attivi alla data del 31 dicembre dell'esercizio di riferimento;* *• i contratti RCA emessi nel corso dell'anno;* *• anche i contratti che prevedono il risarcimento in forma specifica e/o la perizia preventiva sul mezzo esclusivamente con riferimento alle garanzie accessorie e non alla garanzia RCA;* *• ovvero un diverso perimetro, che si richiede di esplicitare. Il chiarimento risulta necessario al fine di garantire uniformità di interpretazione, coerenza applicativa e confrontabilità dei dati forniti dalle imprese.*	*Tali clausole contrattuali devono essere riferite alla copertura RC auto. Per quanto concerne il "totale portafoglio" polizze da prendere in considerazione è quello riferito ai contratti emessi nell'anno (nuovi contratti + rinnovi).*

33.	*ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici*	*5*	*6 (erroneamente indicato nel documento come comma 2)*	*Allegato 5, lettera B, punto 3e*	*La previsione di fornire indicazioni in merito ai preventivi a fronte dei quali l'impresa, sulla base di attività antifrode in fase assuntiva, è riuscita ad evitare la sottoscrizione di contratti RC Auto va messa in stretta connessione con la norma di cui all'art. 132, comma 1 –ter, CAP, che ha introdotto la possibilità di consultare a tal fine le banche dati di settore, in primis l'AIA che rappresenta lo strumento antifrode per eccellenza in ambito RC Auto.* *Si è già evidenziato, tuttavia, che IVASS deve tutt'ora predisporre le modifiche regolamentari e le procedure IT necessarie per la consultazione anche fini di verifiche dei dati forniti dal contraente in sede di preventivazione, verifiche che sole consentono in base all'art. 132 CAP all'impresa, in caso di difformità, di formulare un differente preventivo e non sottoscrivere la copertura sulla base di informazioni incongruenti ricevute.* *Di conseguenza, gli strumenti ad oggi a disposizione delle imprese per non finalizzare i preventivi forniti agli assicurandi in contratti RC Auto sono oggettivamente non esaustivi e onerosi in termini di costi/benefici (si pensi alle visure a pagamento in altre banche dati pubbliche non dedicate esclusivamente, per legge, all'antifrode).* *In aggiunta, si rappresenta che il dato relativo ai preventivi emessi spesso non risulta*	*La previsione dell'art. 132, comma 1-ter, CAP attribuisce rilievo alle banche dati di settore e, in particolare, all'Archivio Integrato Antifrode (AIA), quale strumento privilegiato per le verifiche antifrode nella fase assuntiva. Tuttavia, al momento, l'utilizzo dell'AIA in sede assuntiva non è regolamentato. Ciò non implica che le imprese siano prive di strumenti idonei a rilevare anomalie, incoerenze o possibili fenomeni fraudolenti.* *In primo luogo, le contestazioni o gli approfondimenti istruttori che possono condurre alla mancata finalizzazione di un contratto non presuppongono necessariamente la consultazione delle banche dati antifrode IVASS. Le imprese dispongono di una pluralità di fonti informative utilizzabili nell'ambito dell'ordinaria attività assuntiva e nel rispetto della normativa vigente. Tra queste, rientrano le banche dati dell'ANIA e archivi pubblici, di mercato e proprietari, incluse le banche dati della Motorizzazione, il PRA, gli attestati di rischio, che consentono di svolgere gli ordinari controlli documentali nell'ambito dei processi assuntivi*

					disponibile, in quanto il preventivo, qualora non si giunga al perfezionamento del contratto, non viene registrato nei sistemi della Compagnia, soprattutto per le compagnie tradizionali rispetto alle compagnie dirette, avendo queste ultimi processi maggiormente strutturati e tracciabili. *Contestualmente si evidenziano significative difficoltà nella definizione puntuale del perimetro dell'attività antifrode svolta dalla rete agenziale per il quale si rende necessaria un'identificazione chiara e condivisa.* *Nella situazione attuale, pertanto, si chiede di eliminare dall'Allegato 5 il punto 3 lettera e), per la già evidenziata limitatezza degli strumenti oggi realmente a disposizione delle imprese per poter efficacemente ottenere che ai preventivi predisposti non debba seguire la stipula del contratto RC Auto, da effettuarsi in forza dell'esteso obbligo a contrarre vigente, nonché delle oggettive criticità connesse alla disponibilità e tracciabilità dei dati relativi ai preventivi non perfezionati e alla mancata definizione di un perimetro chiaro e condiviso dell'attività antifrode svolta dalla rete agenziale.*	*per la verifica della correttezza, completezza e coerenza delle informazioni fornite dal contraente.* *Pertanto, l'assenza della piena operatività delle interrogazioni dell'AIA in fase assuntiva non esclude la possibilità per l'impresa di individuare situazioni di incoerenza, profili di rischio o elementi suscettibili di approfondimento che possano condurre alla revisione della proposta contrattuale o alla mancata prosecuzione del processo assuntivo.* *Non appare condivisibile l'affermazione secondo cui gli strumenti attualmente disponibili sarebbero "oggettivamente non esaustivi" al punto da rendere priva di utilità la raccolta delle informazioni richieste. La finalità della previsione regolamentare non è di misurare esclusivamente i casi individuati attraverso l'AIA, bensì di acquisire elementi conoscitivi sull'attività antifrode concretamente svolta dalle imprese nella fase precontrattuale, indipendentemente dalla specifica fonte informativa utilizzata per l'individuazione delle anomalie.* *Parimenti, le criticità rappresentate in merito alla disponibilità e*

						alla tracciabilità dei preventivi non perfezionati non appaiono tali da giustificare l'eliminazione dell'obbligo informativo. L'eventuale indisponibilità del dato per talune imprese o per specifici canali distributivi sarà valutata ai fini della definizione delle modalità di rilevazione o della graduazione degli obblighi segnaletici, ma non esclude l'interesse dell'Autorità a raccogliere le informazioni disponibili presso gli operatori per monitorare tali fenomeni. *Analogamente, le osservazioni relative alla difficoltà di delimitare con precisione il perimetro dell'attività antifrode svolta dalla rete agenziale non appaiono ostative alla permanenza della previsione. Tali aspetti possono essere affrontati dalle imprese mediante indicazioni applicative, definizioni operative o criteri interpretativi condivisi, senza eliminare l'informazione richiesta.* *In conclusione, la richiesta di soppressione del punto 3, lett. e), dell'Allegato 5 non appare giustificata, in quanto la mancata piena operatività della consultazione dell'AIA ai sensi dell'art. 132, comma 1-ter, CAP non impedisce*

						alle imprese di svolgere attività antifrode in fase assuntiva. Di conseguenza, l'informazione richiesta dall'Allegato 5 non può ritenersi priva di oggetto o inattuabile. Le eventuali criticità operative rappresentate dagli operatori appaiono suscettibili di essere gestite mediante opportuni chiarimenti applicativi o modalità di rilevazione proporzionate, piuttosto che attraverso l'eliminazione della previsione informativa.
34.	*UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.*	*5*	*6 (erroneamente indicato nel documento come comma 2)*	*Allegato 5, lettera B, punto 3e*	*Il dato relativo ai preventivi emessi non finalizzati è di difficile estrapolazione a causa della difficoltà di attribuirne la mancata finalizzazione esclusivamente all'attività antifrode e non anche ad altre variabili che possano incidere sulla mancata finalizzazione del preventivo stesso.* *Si richiede all'Autorità di fornire in maniera più descrittiva gli elementi qualificanti della fattispecie in esame.*	*Vedi commento n. 33.*
35.	*ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici*	*5*	*6 (erroneamente indicato nel documento come comma 2)*	*Allegato 5, lettera B, punto 3f*	*Con riferimento alla richiesta di trasmissione del dato relativo alla percentuale dei contratti annullati ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, sul totale dei contratti assunti nell'anno, si ritiene necessario rappresentare alcune importanti criticità di natura interpretativa e operativa.* *In primo luogo, si richiede un chiarimento circa l'esatto perimetro della richiesta, con particolare*	*Vedi commento n.28.*

					riferimento alla definizione di "contratti annullati"; si rende infatti necessario comprendere se debbano essere considerati esclusivamente i contratti oggetto di impugnazione. *Si evidenzia inoltre che non tutte le imprese dispongono di una raccolta informatizzata strutturata del dato richiesto, con conseguente difficoltà nel garantire completezza delle informazioni.* *Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si richiede:* *• un chiarimento puntuale e condiviso in merito alla definizione e al perimetro applicativo della nozione di "contratti annullati" rilevante ai fini della richiesta;* *• l'adozione di una moratoria sull'obbligo di trasmissione del dato, in attesa dell'adeguamento dei sistemi informativi da parte delle compagnie.*	
36.	*ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici*	*6*	*1 e 2*		*Si rappresenta che la bozza di Regolamento prevede due differenti termini per la trasmissione della relazione a IVASS:* *• entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio per le imprese autorizzate in Italia, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento n. 22/2008;* *• entro il 31 maggio di ogni anno per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea.*	*ACCOLTO.* *I commi 1 e 2 dell'art. 6 del Regolamento sono così sostituiti: "Le imprese trasmettono la relazione, approvata dall'organo amministrativo, entro il 31 maggio di ogni anno".*

					Al fine di garantire uniformità applicativa, si propone di fissare il termine per la trasmissione dei dati in INFOSTAT al 31 maggio di ogni anno per tutte le imprese, restando ferma l'eccezione per i casi in cui il termine previsto dall'art. 7, comma 1, del Regolamento n. 22/2008 risulti successivo al 31 maggio, nel qual caso dovrebbe essere consentito l'invio entro tale termine successivo.	
37.	*DLA Piper Italia Società tra Avvocati S.r.l. – Avv.ti Chiara Cimarelli e Francesca Santovito*	*6*	*1 e 2*		*Per le imprese UE che operano in Italia in regime di stabilimento o in libera prestazione di servizi, si richiede di chiarire se la relazione antifrode debba essere formalmente approvata da un determinato organo societario o funzione aziendale, oppure se sia sufficiente la sua trasmissione secondo le procedure interne della casa madre.* *In particolare, l'articolo 2 fornisce una definizione di "organo amministrativo", ma non individua in modo esplicito quale sia l'organo competente per le imprese comunitarie operanti in LPS o in stabilimento.* *Inoltre, l'articolo 6 prevede l'obbligo di approvazione da parte dell'organo amministrativo solo per le imprese autorizzate in Italia, mentre per le imprese UE si limita a richiedere la trasmissione della relazione entro il 31 maggio.*	*ACCOLTO* *Per le imprese UE l'organo amministrativo è da intendersi l'organo della società cui competono la gestione dell'impresa, l'assunzione delle decisioni strategiche e operative e la rappresentanza della società nei confronti dei terzi, nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto, tenuto in ogni caso ad approvare formalmente il contenuto delle Relazione Antifrode trasmessa.* *Viene integrata la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera o).*
38.	*DLA Piper Italia Società tra Avvocati S.r.l. – Avv.ti Chiara*	*9*	*1*		*Con riferimento all'articolo 9 dello schema di Regolamento, che prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla*	*NON ACCOLTO* *Considerato che la prima rilevazione con riguardo ai dati*

	Cimarelli e Francesca Santovito				*pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si rappresenta l'opportunità di prevedere un congruo periodo transitorio prima dell'effettiva applicazione operativa dei nuovi obblighi.* *L'introduzione di nuovi prospetti, nuove definizioni, nuovi flussi informativi e nuove modalità di trasmissione può richiedere alle imprese adeguamenti dei processi interni, dei sistemi informativi e degli assetti organizzativi.* *Si propone pertanto di integrare l'articolo 9, comma 1, prevedendo che gli obblighi di trasmissione di cui all'articolo 6 si applichino a partire dall'anno di rilevazione successivo a quello di entrata in vigore del Regolamento.*	*dell'esercizio che si chiude al 31 dicembre 2026, è richiesta con invio a maggio 2027, si ritiene che sia soddisfatta l'esigenza di un congruo periodo transitorio, senza necessità di posticipare l'entrata in vigore del Regolamento.*